

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis**  
**n. 24**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE* NONCHÈ DEI SIGNORI **ANTONIO CRESPO**, **ATTILIO BASTIANINI**, **ANTONIO CARIGLIA**, **ROBERTO BUZIO** E **CAMILLO ZUCCOLI**

*ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli:* 1) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 2) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 3) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 4) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione); 5) 110, 317, 61, n. 7, del codice penale (concussione)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma l'8 febbraio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 14 febbraio 1996

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

**R O M A**

Roma, 8 febbraio 1996

Oggetto: Procedimento penale nei confronti di Prandini Giovanni ed altri.

A norma dell'articolo 8, legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si trasmette il procedimento penale indicato in oggetto con relazione motivata del Collegio per i reati ministeriali.

*Il Procuratore della Repubblica*

(F.to Di. Michele COIRO)

**Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)**

Roma, 29 gennaio 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

nei confronti di Giovanni PRANDINI nato a Calvisano il 22 gennaio 1940 e altri

ha emesso la seguente

RELAZIONE:

\* \* \*

Nel corso dell'interrogatorio reso il 29 aprile 1993 da Crespo Antonio, direttore generale dell'ANAS, al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano emergevano fatti penalmente rilevanti a carico di Giovanni Prandini, all'epoca Ministro dei lavori pubblici.

In particolare il Crespo aveva riferito che, verso la metà del 1990, il Prandini gli aveva detto che si sarebbe presentato a lui l'onorevole Bastianini, referente finanziario del PLI, per ottenere un «finanziamento straordinario» a favore del partito; che, incontratosi con il Bastianini, aveva «consentito» allo stesso di rivolgersi all'impresa Itinera, di cui era Presidente Bruno Binasco, per chiedere un finanziamento in conseguenza degli appalti ottenuti dalla detta impresa per i lavori pubblici finanziati con la legge sulle Colomiane.

Aveva, altresì, riferito il Crespo che, sempre verso la metà del '90, il Prandini lo aveva invitato a mettersi in contatto con l'onorevole Cariglia, segretario del PSDI, per risolvere problemi relativi al finanziamento del partito; che, non essendo riuscito a mettersi in contatto con il Cariglia, egli si era incontrato con Buzio Roberto segretario particolare del Cariglia, il quale sempre su sua indicazione si era rivolto alle imprese Itinera, De Lieto e Ferrero per ottenere un contributo per il PSDI.

Poiché i suddetti fatti apparivano rientrare nella competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica della Capitale che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico di Giovanni Prandini, Antonio Cariglia, Attilio Bastianini, Roberto Buzio, Bruno Binasco e Marcellino Gavio dell'Itinera,

Giambattista De Lieto e Vittorio Maule dell'Impresa De Lieto il reato di corruzione aggravata (articoli 110, 319, 319-bis, 321, 61 n. 2) nonché quello di finanziamento illecito ai partiti.

Successivamente il Pubblico ministero, a seguito della nota di questo Ufficio datata 16 gennaio 1995, riteneva, con missiva dell'11 marzo 1995, che, dalle acquisizioni probatorie relative ad ipotesi di reato connesse al conferimento ed alla gestione degli appalti ANAS (oggetto di procedimenti per i quali era stata già richiesta ed ottenuta l'autorizzazione a procedere) emergeva un quadro complessivo, nel quale appariva *dominante un sistema concussorio posto in atto dal Prandini e dal Crespo*. Modificava, pertanto, l'originaria imputazione, ipotizzando a carico del Prandini, del Crespo e del Bastianini l'ipotesi di concussione aggravata (articoli 110, 317 e 61 n. 7 del codice penale) mentre chiedeva l'archiviazione nei confronti di Binasco, Gavio, De Lieto e Maule, dovendo tali soggetti qualificarsi *parti lese*. Chiedeva, altresì, lo stralcio delle posizioni di Cariglia e di Buzio, potendosi configurare nei loro confronti il reato di ricettazione.

Il Collegio, con provvedimento in data 31 marzo 1995, dichiarava non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Binasco, Gavio, De Lieto e Maule.

Poichè dalle dichiarazioni rese dall'indagato Crespo nel corso dell'interrogatorio dinanzi a questo Collegio in data 21 aprile 1995, erano emersi elementi probatori che facevano ritenere sussistere il concorso di Cariglia e Buzio nel reato di concussione contestato al Prandini e al Crespo, gli atti venivano nuovamente rimessi al Pubblico ministero.

Quest'ultimo, con missiva del 4 maggio 1995, revocava la richiesta di stralcio avanzata con la precedente nota dell'11 marzo 1995 e chiedeva a questo Collegio di procedere anche nei confronti di Cariglia e di Buzio per concorso nel reato di concussione.

In relazione alle richieste formulate dal Pubblico ministero, venivano, quindi, sentiti da questo Collegio De Lieto e Maule, le uniche parti lese presentatesi.

Venivano, inoltre, sentiti tutti gli indagati.

Successivamente, nel corso di altri interrogatori resi sempre al Pubblico ministero di Milano da Zuccoli Camillo, Simontacchi Angelo e Raiola Angelo, emergevano nuovi fatti penalmente rilevanti a carico di Prandini e di Zuccoli, quale segretario del Prandini, in relazione all'affidamento a trattativa privata all'impresa Torno spa (di cui amministratore era Simontacchi) dell'appalto dei lavori di riqualificazione dei ponti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché a carico del solo Prandini, in relazione all'affidamento a trattativa privata all'impresa Raiola dell'appalto dei lavori di costruzione della strada Cosenza-Crotone.

Anche tali atti venivano trasmessi al Pubblico ministero di Roma per competenza territoriale e quindi a questo Collegio in relazione ai reati ministeriali ravvisati (concussione aggravata).

Su tali fatti questo Collegio procedeva all'audizione del Prandini e dello Zuccoli, nonché dei titolari delle imprese.

Con provvedimento datato 16 ottobre 1995, il Collegio, ritenuta l'opportunità - per connessione soggettiva ed oggettiva - disponeva la riunione dei procedimenti; indi gli atti venivano restituiti al Pubblico

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ministero per le conclusioni definitive e questi, con nota del 20 novembre 1995 formulava le seguenti istanze:

a) richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 96 della Costituzione a carico di Prandini Giovanni, Crespo Antonio, Bastianini Attilio, Cariglia Antonio, Buzio Roberto e Zuccoli Camillo per il reato di cui agli articoli 110, 317 e 61 n.7 del codice penale;

b) provvedere all'archiviazione del procedimento nei confronti del Prandini per il reato di concussione aggravata concernente i lavori affidati a trattativa privata all'impresa Raiola.

In data 10 gennaio 1996 il Crespo presentava memoria difensiva.

\* \* \*

Le richieste del Pubblico ministero sono da condividere.

Va premesso che nell'ambito dei procedimenti riuniti ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come concussione. Essi riguardavano il pagamento di denaro corrisposto da parte di vari imprenditori a Giovanni Prandini, all'epoca Ministro dei lavori pubblici, denaro versato a lui personalmente o tramite altre persone (esempio Crespo) ovvero, su indicazione del Prandini, ad esponenti politici (Cariglia, Bastianini eccetera).

Tutti i pagamenti erano effettuati, comunque, in relazione ad appalti conferiti dall'ANAS, del cui Consiglio di amministrazione il Prandini, quale Ministro dei lavori pubblici, era Presidente.

Sulle modalità di conferimento degli appalti ANAS alle imprese affidatarie valgono le stesse considerazioni già illustrate nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di Prandini, Crespo ed altri, relazioni acquisite agli atti di questo procedimento (vedi cartella 3 fascicolo 4).

Giova, comunque, evidenziare che nel conferimento degli appalti il Prandini ha fatto ricorso in modo generalizzato al sistema della trattativa privata, facendo espressamente richiamo all'articolo 5 lettera b), d) e f) della legge 8 agosto 1977 n. 284.

Detta normativa consente, invece, il ricorso a tale sistema, solo nella misura dello stretto necessario, quando cioè ricorrono i presupposti della interconnessione tecnica, della eccezionale urgenza o della imprevedibilità, che nella specie normalmente difettavano.

Il citato sistema, con i detti profili di illegittimità, risulta essere stato attuato dal Prandini al precipuo fine di conseguire cospicui, illeciti profitti, come d'altronde comprovano le indagini bancarie, esperite nei suoi confronti in procedimenti per i quali è già stata concessa l'autorizzazione a procedere, la cui documentazione è stata acquisita a questo procedimento (vedi cartella n. 3 fascicolo 1).

Il Direttore generale dell'ANAS, Crespo Antonio, diretto collaboratore del Prandini e suo accusatore, ha spiegato, come si evince dalla precedente relazione, datata 27 settembre 1994, il criterio adottato dal Prandini per l'affidamento degli appalti: era il Ministro che «sceglieva i lavori», includendoli nell'ordine del giorno da discutere nelle sedute del Consiglio di amministrazione ANAS. Il Crespo ha riferito, altresì, che quando era ancora Direttore centrale dell'ANAS era stato lo stesso Pran-

dini ad illustrargli il sistema del finanziamento illecito dei partiti: una parte del finanziamento veniva corrisposta dalle imprese direttamente ai partiti di maggioranza; un'altra parte veniva consegnata ad esso Prandini per il tramite di una terza persona, ed un'altra parte, infine, veniva corrisposta ad alcuni esponenti politici indicati dal Prandini stesso.

Con riferimento ai fatti oggetto della presente indagine, il Crespo, nell'interrogatorio reso dinanzi a questo Collegio in data 21 aprile 1995, ha confermato che il Ministro, verso la metà del 1990, gli aveva preannunciato una visita del Bastianini «perchè aveva bisogno di un finanziamento speciale» per il PLI, e lo aveva invitato a «sentire cosa volesse». Ha aggiunto che, avendogli il Bastianini chiesto se poteva rivolgersi per un contributo all'impresa Itinera, egli ne aveva parlato col Prandini, ricevendo il suo assenso.

Il Crespo ha, poi, confermato un analogo episodio per quanto concerneva il Cariglia, parlamentare del PSDI.

In quella occasione il Prandini gli aveva fornito anche il numero di teletono del Cariglia. Ha, peraltro, confermato di non essere riuscito a contattare personalmente Cariglia e di aver ricevuto qualche giorno dopo la visita di Buzio, qualificatosi «rappresentante del Cariglia». Il Buzio gli aveva chiesto la corresponsione di un «finanziamento straordinario» da parte delle imprese.

Il Crespo ne aveva parlato al Ministro, il quale gli aveva testualmente detto: «va bene, vediamo di dargli una mano». Dopo di che egli aveva indicato i nominativi delle imprese Itinera, De Lieto e Ferrero, alle quali il Buzio si era poi rivolto.

Il denaro, a detta del Crespo, era stato corrisposto direttamente dalle citate imprese sia al Cariglia, tramite il Buzio, che al Bastianini, secondo il sistema spartitorio dell'epoca.

Il Prandini, dal canto suo, ha invece negato ogni addebito, sostenendo che alcune imprese, tra le quali l'Itinera, avevano avuto un rapporto diretto con il Crespo, senza il suo intervento. Ha, inoltre, affermato che all'epoca, l'iniziativa del finanziamento rientrava in una routine di rapporti tra i partiti e le imprese, escludendo ogni collegamento tra il pagamento dei «contributi» e l'attività svolta in tema di appalti di lavori pubblici dal Ministro; si trattava, ha aggiunto, di «contributi» volontari e spontanei, senza patteggiamenti e senza indicazioni di alcun tipo.

A contrastare l'assunto difensivo del Prandini, concorrono, tuttavia, le accuse mosse nei suoi confronti dal Buzio, il quale nell'interrogatorio reso al Pubblico ministero di Milano in data 24 marzo 1993 si è riferito ad un accordo tra il Prandini e il Cariglia, secondo il quale al PSDI spettava il diritto di individuare tre imprese «amiche» alle quali l'ANAS avrebbe affidato l'appalto di lavori pubblici, e dalle quali il Cariglia, come rappresentante del Partito, avrebbe ottenuto autonomamente del denaro. Il Buzio ha, poi, aggiunto di aver segnalato, su incarico del Cariglia, tre imprese personalmente al Prandini, recandosi nel suo studio, ove il Prandini aveva preso nota della segnalazione, inserendola in una cartella con la scritta «per Cariglia».

Dopo qualche tempo, il Crespo gli aveva però detto che le tre imprese da lui indicate non erano di gradimento del Ministro, che aveva indicato, in sostituzione, le imprese Gavio, in persona del Binasco, De Lieto e Ferrero. Il Crespo, nel segnalargli i tre nuovi nominativi, gli

aveva anche indicato le somme di denaro che le dette imprese avrebbero dovuto versare al PSDI.

Il Buzio, infine, ha dichiarato di aver ricevuto tali somme e di averle consegnate al Cariglia, che, in ragione della contribuzione, aveva avuto un preventivo incontro con il Binasco.

Quanto al Cariglia, lo stesso ha confermato di aver avuto un incontro con il Prandini, al quale aveva chiesto un aiuto per il Partito; ha precisato che tale aiuto doveva avvenire tramite il Prandini perchè era la «persona più autorevole che poteva raccomandare».

Quanto al Bastianini, lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto dalla società Itinera solo la somma di lire 150.000.000.

Il Prandini è, infine, accusato dal suo segretario, Camillo Zuccoli, il quale ha ammesso di aver ricevuto la somma di lire 300.000.000 da Simontacchi, amministratore della Torno spa, in relazione a lavori di costruzione del tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria affidati dall'ANAS a detta impresa, danaro poi consegnato, su ordine del Prandini, al Citaristi.

Tali accuse trovano pieno riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese da Simontacchi, il quale ha confermato di aver dovuto versare la predetta somma di lire 300.000.000 allo Zuccoli, in conseguenza di uno «stato di soggezione» psicologico alla volontà del Prandini.

Ulteriori elementi di prova a carico degli indagati sono dati dalle dichiarazioni rese dal Binasco, il quale ha confermato di aver versato al Bastianini, nella sede del PLI, in due riprese, la somma complessiva di lire 250.000.000 su «pressante imput» del Crespo, che pretendeva il versamento della maggior somma di lire 500 milioni. Ha confermato, altresì, di aver versato, sempre su sollecitazione del Crespo, la somma di lire 600.000.000 al Cariglia. Ha aggiunto, infine, che in entrambi i casi il Crespo gli aveva precisato che i versamenti erano intesi a «sbloccare e comunque a diminuire gli intralci in relazione agli appalti che il gruppo Itinera aveva o avrebbe avuto con l'ANAS».

Anche l'imprenditore De Lieto ha confermato di aver preso contatti, su indicazione del Crespo, con il Buzio, al quale aveva versato la somma di lire 150.000.000 per conto delle imprese De Lieto e Furlanis.

Alla luce di quanto sopra, si può fondatamente ritenere che i fatti - reato si inseriscono nel sistema concussorio ideato, organizzato ed attuato dal Ministro Prandini, così come delineato nell'ambito dei procedimenti n. 11/93 e 22/93 Coll., in relazione ai quali è stata già richiesta e concessa l'autorizzazione a procedere.

Va, pertanto, richiesta nei confronti di Prandini Giovanni, Crespo Antonio, Bastianini Attilio, Cariglia Antonio, Buzio Roberto e Zuccoli Camillo l'autorizzazione a procedere per i seguenti reati:

PRANDINI Giovanni, CRESPO Antonio, CARIGLIA Antonio, BUZIO Roberto:

A) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317, 61 n. 7 del codice penale perchè, il Prandini quale Ministro dei lavori pubblici e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS, il Crespo quale direttore generale dell'ANAS, in concorso fra loro e con Cariglia Antonio parlamentare del PSDI, e Buzio Roberto, abusando delle loro qualità e dei loro poteri,

costringevano o comunque inducevano Binasco Bruno e Gavio Marcellino, per conto di Itinera spa, a versare indebitamente la somma complessiva di lire 600.000.000, corrisposta in due rate di lire 300.000.000 ciascuna al Cariglia, per il tramite del Buzio con la minaccia di escludere o pregiudicare la suddetta impresa e le altre aziende del gruppo nella aggiudicazione di appalti e nella gestione dei lavori ANAS, cagionando ai suddetti imprenditori un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 1991;

B) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317, 61 n. 7 del codice penale perchè, nelle rispettive qualità indicate al capo A), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano De Lieto Giambattista e Maule Vittorino, rispettivamente per conto delle società De Lieto e Furlanis, a versare indebitamente la somma di lire 150.000.000, corrisposta per lire 60.000.000 in contanti e per lire 90.000.000 attraverso sponsorizzazioni del PSDI a Cariglia Antonio, per il tramite di Buzio Roberto, con la minaccia di escludere o pregiudicare le suddette imprese nella aggiudicazione di appalti e nella gestione dei lavori ANAS, cagionando ai suddetti imprenditori un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 1991;

C) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317, 61 n. 7 del codice penale perchè nelle rispettive qualità indicate al capo A), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano l'imprenditore Ferrero, per conto di società allo stesso riconducibili, a versare indebitamente la somma di lire 100.000.000, corrisposta a Cariglia Antonio, per il tramite di Buzio Roberto, con la minaccia di escludere o pregiudicare la suddetta impresa nella aggiudicazione di appalti e nella gestione di lavori ANAS, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 1991;

PRANDINI Giovanni, CRESPO Antonio, BASTIANINI Attilio:

D) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317, 61 n. 7 del codice penale perchè, il Prandini e il Crespo nelle rispettive qualità indicate al capo A), in concorso fra loro e con Bastianini Attilio, parlamentare del PLI, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Binasco Bruno e Gavio Marcellino, per conto della Itinera spa, a promettere indebitamente il versamento della somma di lire 500.000.000 e poi a versare indebitamente le minori somme di lire 100.000.000 e di lire 150.000.000 - quest'ultima attraverso il pagamento di una fattura - corrisposte dal Binasco al Bastianini, con la minaccia di escludere o pregiudicare la suddetta impresa nella aggiudicazione di appalti e nella gestione dei lavori ANAS, cagionando ai suddetti imprenditori un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 1991;

PRANDINI Giovanni, ZUCCOLI Camillo:

E) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317, 61 n. 7 del codice penale perchè, il Prandini quale Ministro dei lavori pubblici, e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS, lo Zuccoli quale segretario e persona di fiducia del Prandini, in concorso fra loro, abusando il Prandini della sua qualità e dei suoi poteri, costringevano o comunque inducevano Simontacchi Angelo, amministratore della «Torno spa», a versare indebitamente la somma di lire 300.000.000 in contanti, ricevuta materialmente dallo Zuccoli per conto del Prandini, in relazione all'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione dei ponti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con la minaccia di non procedere all'affidamento dell'appalto in suo favore e di attuare una gestione del contratto a lui sfavorevole; cagionando al suddetto Simontacchi un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 2° semestre 1991.

\* \* \*

Quanto al restante reato di concussione aggravata addebitato al Prandini su richiesta del Pubblico ministero (nota 20 novembre 1995 pagina 4, lettera *b*) concernente l'affidamento a trattativa privata all'impresa Raiola Angelo dell'appalto di prosecuzione dei lavori di costruzione della strada Cosenza-Crotone, sono emersi elementi che fanno ritenere insussistente l'ipotesi di reato di concussione nei confronti dell'indagato.

De Rosa Carlo, infatti, nelle dichiarazioni rese dapprima alla Guardia di Finanza e successivamente confermate dinanzi a questo Collegio, ha ammesso di aver ricevuto dal Raiola la complessiva somma di lire 450.000.000 destinata al Prandini, in relazione all'affidamento dei lavori ANAS di cui sopra, ma di non aver mai consegnato il denaro nè al Ministro, nè a persona da lui delegata. Ha riferito che ebbe a farsi consegnare il denaro dal Raiola millantando credito presso il Ministero dei lavori pubblici, al fine di ricevere la somma sopra indicata.

Si impone, pertanto, l'archiviazione del procedimento nei confronti del Prandini in ordine a tale fatto. Conseguentemente va disposta la separazione dal presente procedimento della posizione del De Rosa, già indagato per reati di truffa e millantato credito dalla Procura di Roma e i relativi atti vanno rimessi al Pubblico ministero, che ne ha fatto richiesta, per quanto di sua competenza.

P. Q. M.

Visto l'articolo 8 legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di:

Prandini Giovanni, Crespo Antonio, Bastianini Attilio, Cariglia Antonio, Buzio Roberto e Zuccoli Camillo per i reati di cui ai capi A),

B), C), D) e E) precisati alle pagine 11, 12 e 13 della presente relazione.

*A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 co. 1° legge Costituzionale n. 1 del 1989.*

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti del Prandini in ordine all'ulteriore addebito.

DISPONE

altresi lo stralcio degli atti relativi alla posizione di De Rosa Carlo e la trasmissione degli stessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso di competenza.

Il Collegio

*(F.to Il Presidente Dott. Ivo GRECO*

*F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO  
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)*